

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura;

visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 1991² sulle foreste;

visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente;

visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 2003⁴ sull'ingegneria genetica;

in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951⁵ per la protezione dei vegetali e

della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi nonché di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- b. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- c. la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *organismi nocivi*: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
- b. *merci*: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come materiale da imballaggio e di produzione nonché mezzi di trasporto;

RS

1 RS 910.1

2 RS 921.0

3 RS 814.01

4 RS 814.91

5 RS 0.916.20

6 RS 946.51

- c. *vegetali*: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese;
- d. *parti vive di piante*:
 - 1. frutti – in senso botanico – diversi da quelli conservati con surgelamento,
 - 2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento,
 - 3. tuberi, bulbi e rizomi,
 - 4. fiori recisi,
 - 5. rami con foglie o aghi,
 - 6. alberi tagliati, con foglie o aghi,
 - 7. foglie, fogliame,
 - 8. colture di tessuti vegetali,
 - 9. polline vivo,
 - 10. nesti, talee, marze,
 - 11. sementi in senso botanico, destinate a essere seminate;
- e. *prodotti vegetali*: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
- f. *piantagione*: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita oppure la riproduzione o moltiplicazione ulteriore;
- g. *alberi e arbusti forestali*: essenze che possono servire all'adempimento delle funzioni forestali; segnatamente i rappresentanti dei generi menzionati nell'allegato 10;
- h. *zona protetta*: zona:
 - 1. nella quale uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o
 - 2. nella quale a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;
- i. *zona contaminata*: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale che si rinuncia a una strategia di eradicazione;
- j. *focolaio isolato*: singoli vegetali isolati contaminati, nonché loro dintorni, situati al di fuori della zona contaminata;
- k. *oggetti protetti*: popolamenti di vegetali pregiati, ospiti di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché loro dintorni in un raggio definito, che sono protetti nonostante si trovino in una zona contaminata;
- l. *messa in commercio*: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito;
- m. *materiali da imballaggio in legno non lavorato*: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri, palette di carico semplici, piattforme di carico, spalliere di palette, paglioli e accessori;

- n. *Stati terzi*: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione europea (UE);
- o. *utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi*: ogni attività con organismi nocivi particolarmente pericolosi, in special modo l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione;
- p. *importazione*: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
- q. *passaporto delle piante*: documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'UE, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte A), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie;
- r. *certificato fitosanitario*: documento ufficiale per il commercio, con Stati terzi, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.

Art. 3 Organismi nocivi particolarmente pericolosi

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono elencati negli allegati 1 e 2.

Art. 4 Zone protette

Le zone protette sono elencate nell'allegato 11.

Capitolo 2: Utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi

Sezione 1: Detenzione, moltiplicazione e diffusione

Art. 5 Divieti

¹ Al di fuori di un sistema chiuso è vietata l'utilizzo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, in qualsiasi forma e stadio, nonché di vegetali o parti di vegetali da essi contaminati.

² Al di fuori di un sistema chiuso non è consentito portare nelle zone protette gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, in qualsiasi forma e stadio, nonché i vegetali o le parti di vegetali da essi contaminati.

³ Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in commercio di vegetali e di parti di vegetali molto sensibili a un organismo nocivo particolarmente pericoloso o che manifestamente ne favoriscono la diffusione.

⁴ Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può autorizzare deroghe per la detenzione e la moltiplicazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi al di fuori di un sistema chiuso:

- a. a scopo di ricerca;
- b. a scopo di diagnosi;
- c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 6 Obbligo di intervento e di notifica

¹ Chiunque utilizza merci che possono essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2, o produce simili merci, prende tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione.

² Se sospetta o constata la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su merci o colture, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.

³ In una zona contaminata l'Ufficio federale competente può abrogare l'obbligo di notificare l'organismo in questione, tranne per le aziende omologate in virtù dell'articolo 30.

Sezione 2: Importazione

Art. 7 Divieti di importazione

¹ Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in Svizzera sono elencati nell'allegato 1 parte A.

² Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in Svizzera in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte A.

³ Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencati nell'allegato 1 parte B.

⁴ Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte B.

⁵ Le merci di cui è vietata l'importazione in Svizzera sono elencate nell'allegato 3 parte A.

⁶ Le merci di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencate nell'allegato 3 parte B.

Art. 8 Condizioni per l'importazione da Stati membri dell'UE

¹ Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (allegato 5 parte A sezione I) possono essere importate da Stati membri dell'UE se:

- a. sono accompagnate da un passaporto delle piante giusta l'allegato 8;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.

² Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (allegato 5 parte A sezione II) possono essere importate in una zona protetta se:

- a. sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l'indicazione «ZP» giusta l'allegato 8;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II e parte B.

Art. 9 Condizioni per l'importazione da Stati terzi

¹ Le merci menzionate nell'allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da:

- a. un certificato fitosanitario giusta l'allegato 6 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono trattate e marchiate in conformità dell'allegato 9; o
- b. un documento fitosanitario di circolazione giusta l'articolo 1 capoverso 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE⁷; o
- c. un certificato fitosanitario o da documenti alternativi come lettere di vettura o bollette di transito munite di un "visto" giusta l'articolo 13c capoverso 3 della direttiva 2000/29/CE⁸.

² Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (allegato 5 parte B sezione II) possono essere importate in una zona protetta se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B e del capoverso 1 lettere a, b o c.

Art. 10 Importazione di merci suddivise, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in Stati terzi

Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B) che sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in uno Stato terzo, sono accompagnate, all'atto dell'importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione giusta l'allegato 7 e dal certificato fitosanitario del Paese d'origine o da una copia certificata conforme.

Art. 11 Certificato fitosanitario

¹ Il certificato fitosanitario è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.

⁷ Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004 concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V parte B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 316 del 12.10.2004, pag. 16

⁸ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/109/CE della Commissione del 28 novembre 2008, GU L 319 del 29.11.2008, pag. 68, modificata da ultimo l'8 gennaio 2010, GU CE L 7 pag.17

² Se il certificato fitosanitario non è presentato in una di queste lingue, il Servizio fitosanitario federale (SFF; art. 45) può esigere una traduzione, in una delle suddette lingue, certificata conforme dall'autorità fitosanitaria competente.

³ Il certificato fitosanitario non può essere stato rilasciato oltre 14 prima del giorno in cui i vegetali hanno lasciato il Paese di spedizione.

⁴ In caso di deroghe e di esigenze fitosanitarie particolari di cui all'allegato 4 parte A sezione I e parte B, il SFF può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione giusta la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951⁹ per la protezione delle piante la quale confermi che la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono esenti da determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 12 Derghe per l'importazione di merci

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può escludere temporaneamente dal divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata giusta l'allegato 3 parte A se:

- a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell'UE; e
- b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

² Nella misura in cui è competente per l'esecuzione della presente ordinanza, l'UFAG può stabilire agevolazioni per:

- a. le merci importate nel quadro del traffico turistico;
- b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.

Art. 13 Derghe per scopi scientifici

¹ L'Ufficio federale competente può autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'allegato 3 e che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 per la ricerca, la selezione, la moltiplicazione o la diagnosi sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

² Può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni. In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.

Art. 14 Derghe a determinate condizioni

¹ Il dipartimento competente può stabilire che, a determinate condizioni, non si applichino le esigenze giusta l'allegato 4 parte A sezione II e parte B, segnatamente se i vegetali:

- a. non sono destinati alla piantagione; e
- b. sono contaminati solo lievemente dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 1 parte A o nell'allegato 2 parte A.

² Se i vegetali sono destinati alla piantagione esso può stabilire una deroga sulla scorta di un'analisi del rischio riferita all'organismo nocivo se, parallelamente, sono fissati valori di tolleranza per gli organismi nocivi menzionati nell'allegato 2 parte A sezione II.

³ Per vegetali destinati alla piantagione si intendono i vegetali:

- a. già piantati e destinati a rimanere piantati o a essere ripiantati dopo la loro messa in commercio;
- b. che saranno piantati solo dopo la loro messa in commercio.

Art. 15 Obbligo di controllo e servizi preposti al controllo

¹ Prima dell'importazione, le merci provenienti da Stati terzi potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B), sprovviste del visto sul certificato fitosanitario o su un documento equivalente, sono controllate e liberate dal SFF.

² Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'UFAG può estendere l'obbligo di controllo a simili merci, provenienti da Stati membri dell'UE (allegato 5 parte A), eccetto il legname, gli alberi e gli arbusti forestali.

³ Se la situazione fitosanitaria lo esige, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può estendere l'obbligo di controllo al legname, agli alberi e agli arbusti forestali menzionati nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

⁴ L'UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l'elenco dei servizi preposti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.

⁵ Il SFF può, d'intesa con le dogane, eseguire il controllo in un altro luogo idoneo.

Art. 16 Notifica delle merci da controllare

¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane notifica al SFF le merci da controllare al più tardi un giorno ferialo prima dell'importazione.

² La Posta e altri servizi di corrieri presentano gli invii soggetti a controllo fitosanitario al SFF prima di inoltrare la dichiarazione doganale nel quadro della procedura d'imposizione doganale. In questo caso decade l'obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1.

Art. 17 Esecuzione del controllo

¹ Il SFF verifica se la merce da controllare giusta l'articolo 15 soddisfa le condizioni per l'importazione di cui agli articoli 8 e 9.

² Per gli altri invii di merci esso può controllare per campionatura se le condizioni sono soddisfatte.

³ Il controllo può essere esteso anche all'imballaggio e al mezzo di trasporto.

⁴ L'Ufficio federale competente può prevedere che per le merci da controllare il controllo fitosanitario venga effettuato con minore frequenza se, in base alle esperienze fatte con importazioni precedenti di materiale della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A.

Art. 18 Analisi complementari

¹ Se vi è il sospetto di contaminazione da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può prelevare dei campioni. Esso può analizzarli o farli analizzare.

² Nell'esecuzione di tali analisi, lo scarico e il ricarico, l'apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi incombono al vettore.

³ Se l'analisi dura più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione immagazzina l'invio in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l'esito dell'analisi. Le spese per il trasporto e l'immagazzinamento sono a carico del vettore.

Art. 19 Misure

¹ Se le condizioni per l'importazione non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può respingere la merce o ordinare le seguenti misure:

- a. rimozione dall'invio della merce contaminata;
- b. distruzione della merce;
- c. quarantena;
- d. disinfezione della merce.

² Se respinge la merce o ordina una misura giusta il capoverso 1 lettera a o b, esso dichiara non valido il certificato fitosanitario o i documenti alternativi.

³ Può addossare un importo di 10 000 franchi al massimo in caso di mancato adempimento dell'obbligo di notifica giusta l'articolo 16.

⁴ Ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.

Sezione 3: Esportazione

Art. 20 Rilascio dei certificati fitosanitari

¹ Chiunque necessita di un certificato fitosanitario per merci che devono essere esportate, presenta una domanda corrispondente al SFF.

² Chiunque intende riesportare merci, importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, ripartite o dotate di un nuovo imballaggio in Svizzera, presenta una domanda di rilascio di un certificato di riesportazione.

³ Il SFF rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Il richiedente informa il SFF in merito a tali esigenze.

⁴ Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest'ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne la provenienza, segnatamente nel caso di merce importata.

Art. 21 Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all'esportazione

Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'esportatore tratta e marca i materiali da imballaggio in legno non lavorato in conformità dell'allegato 9.

Sezione 4: Transito

Art. 22 Merce da controllare

Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell'UE non avviene per via aerea, sono controllate dal SFF sempreché la Svizzera non abbia convenuto altrimenti con il Paese di destinazione.

Art. 23 Notifica della merce da controllare

¹ Le aziende di servizi che garantiscono i rapporti tra le compagnie aeree e le ditte di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) notificano la merce da controllare al SFF.

² Esse trasmettono al SFF i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.

Art. 24 Misure in caso di pericolo di propagazione

¹ Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

² Esso vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 5: Messa in commercio e spostamento

Art. 25 Condizioni per la messa in commercio

¹ Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (allegato 5 parte A sezione I) possono essere messe in commercio se:

- a. sono accompagnate da un passaporto delle piante giusta l'allegato 8;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.
- c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

² Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (allegato 5 parte A sezione II) possono essere messe in commercio in una zona protetta o spostate in una zona protetta se:

- a. sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l'indicazione «ZP» giusta l'allegato 8;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parti A e B.
- c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parti A e B, e 2, parti A e B.

³ Non è richiesto un passaporto delle piante se le merci:

- a. sono spostate a causa di trasloco o eredità di persone private;
- b. sono spostate all'interno di un'azienda, segnatamente dal luogo di produzione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempreché non siano introdotte in una zona protetta;
- c. sono messe in commercio da aziende ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 lettera a.

Art. 26 Responsabilità individuale

Le persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali provvedono affinché la merce da essi acquistata sia accompagnata da un passaporto delle piante che adempie le prescrizioni.

Art. 27 Deroghe

Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo spostamento degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25:

- a. a scopo di ricerca;
- b. a scopo di diagnosi;
- c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 28 Misure

Se le condizioni per la messa in commercio o lo spostamento di merci non sono soddisfatte o se vi è il sospetto che le merci siano contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può segnatamente:

- a. emettere un ammonimento;
- b. sequestrare le merci;
- c. ordinare un trattamento adeguato delle merci;
- d. ordinare la quarantena;
- e. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci in una zona dove la presenza delle stesse non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso;
- f. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci al fine della trasformazione, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- g. far distruggere, sotto controllo ufficiale, le merci;
- h. revocare alla persona interessata l'omologazione giusta l'articolo 30.

Capitolo 3: Produzione di vegetali e passaporto delle piante**Sezione 1: Omologazione e obblighi delle aziende****Art. 29** Obbligo di homologazione

¹ Le aziende che producono o mettono in commercio merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte A) o importano simili merci (allegato 5 parte B) necessitano di un'omologazione.

² Non necessitano di un'omologazione:

- a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali;
- b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.

³ L'Ufficio federale competente può ordinare l'obbligo di homologazione per aziende giusta il capoverso 2 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 30 Domanda di homologazione e rilascio dell'omologazione

¹ Il richiedente presenta una domanda di homologazione all'Ufficio federale competente e notifica tutte le merci menzionate nell'articolo 29 capoverso 1.

² L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di homologazione se essa è in grado di garantire che:

- a. soddisfa gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32; e

b. la sua merce soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25.

³ L'omologazione si riferisce a ogni singola merce.

Art. 31 Obblighi di tenere un registro

¹ Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante.

² Conservano per almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su richiesta, al SFF unitamente alle informazioni registrate.

³ I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di registrazione.

Art. 32 Obblighi di notifica

¹ Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente:

- a. l'importazione di merci da Stati terzi, potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B);
- b. ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione, in particolare le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.

² Notificano senza indugio al servizio cantonale competente e al SFF la comparsa, nell'azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

Art. 33 Revoca e oneri

L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se:

- a. l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi;
- b. non esegue gli ordini di cui agli articoli 28 o 42; o
- c. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante.

Sezione 2: Passaporto delle piante

Art. 34 Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera

¹ Un passaporto delle piante può essere rilasciato se il SFF constata che:

- a. l'azienda è omologata;
- b. l'azienda ha previamente notificato le particelle di produzione in quanto tali;

- c. le colture e le merci da esse provenienti non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera (allegati 1 parte A e 2 parte A);
- d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.

² Per le merci destinate a essere messe in commercio in una zona protetta verifica inoltre se:

- a. non sono contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette (allegati 1 parte B e 2 parte B); e
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.

³ L'Ufficio federale competente può:

- a. ordinare di eseguire i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 sui vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati negli immediati dintorni delle colture;
- b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate nell'articolo 25 capoverso 2 se è l'unico modo per escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

⁴ L'Ufficio federale competente può emanare prescrizioni tecniche relative ai controlli previsti ai capoversi 1 e 2.

Art. 35 Passaporto delle piante per merci importate da Stati terzi

¹ Per le merci importate da Stati terzi o che all'atto del transito devono essere controllate giusta l'articolo 22 è rilasciato un passaporto delle piante se in occasione del controllo di cui agli articoli 17 e 18 si è constatato che le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I sono soddisfatte.

² Se le merci sono destinate a essere messe in commercio in una zona protetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.

Art. 36 Rilascio di un passaporto sostitutivo

¹ Il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l'indicazione "RP" conformemente all'allegato 8 se:

- a. un invio di merci è diviso in più lotti;
- b. invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti; o
- c. lo stato fitosanitario di una merce deve essere modificato.

² Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l'identità della merce e se non vi è alcun rischio che la merce è contaminata dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

Capitolo 4: Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato

Art. 37 Omologazione

¹ Chiunque tratta e marchia materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l'allegato 9 necessita di un'omologazione.

² L'Ufficio federale competente rilascia l'omologazione all'azienda e le attribuisce il rispettivo numero di omologazione se soddisfa le esigenze di cui all'allegato 9.

³ Nella produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato le aziende omologate eseguono un trattamento delle merci acquistate giusta l'allegato 9 o acquistano merci trattate da un'azienda omologata.

⁴ Designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all'allegato 9.

Art. 38 Obblighi di registrazione

¹ Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l'allegato 9.

² Conservano per almeno due anni i rispettivi bollettini di consegna e fatture.

Art. 39 Obbligo di notifica e di informare

¹ Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione.

² Mettono a disposizione dell'Ufficio federale competente, per i controlli, la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l'allegato 9.

Art. 40 Revoca e oneri

L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi.

Capitolo 5: Misure di sorveglianza e misure di lotta

Art. 41 Sorveglianza del territorio

¹ I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio.

² Organizzano un servizio di osservazione che garantisce la rilevazione della comparsa e della diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e comunicano le loro osservazioni all'Ufficio federale competente.

³ Gestiscono un servizio di informazione che fornisce agli interessati informazioni in merito all'evoluzione e all'importanza di tali organismi nonché in merito a misure di lotta adeguate, seguendo le istruzioni dell'Ufficio federale competente.

⁴ Per chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può organizzare, con i Cantoni, campagne di sorveglianza.

Art. 42 Misure di lotta dei servizi cantonali

¹ Se all'interno del Paese è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, il servizio cantonale competente prende, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale competente, le misure adeguate per eradicare i focolai isolati. Le misure a breve termine nelle particelle di produzione di merci che sottostanno alle disposizioni del passaporto delle piante sono tuttavia eseguite dal SFF.

² Se l'eradicazione non è possibile, il servizio cantonale competente prende tutte le misure necessarie per impedire la diffusione ulteriore.

³ Nelle zone protette prende altresì le misure di cui ai capoversi 1 e 2, se è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette (allegati 1 parte B e 2 parte B).

⁴ In caso di comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettata contaminazione da simili organismi, i Cantoni possono segnatamente:

- a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o sospettate di essere contaminate, fino alla conferma definitiva del loro stato fitosanitario;
- b. sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettate di essere contaminate nonché il materiale con cui sono entrate in contatto;
- c. ordinare la valorizzazione delle merci contaminate o sospettate di essere contaminate adeguata al fine di escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;
- e. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali molto sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- f. ordinare l'eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili;
- g. ordinare misure contro vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi che ne impediscano la diffusione;
- h. ordinare la distruzione di merci contaminate o sospettate di essere contaminate.

⁵ La valorizzazione e la distruzione giusta il capoverso 3 lettere c e h avvengono sotto controllo ufficiale.

⁶ L'Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali interessati, emanare direttive per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 43 Misure di lotta dei gestori

¹ I gestori di particelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali particelle o vegetali prendono le misure adeguate per distruggere i focolai isolati.

² Possono essere obbligati a prendere le misure di cui all'articolo 42 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.

Art. 44 Oggetti sequestrati

¹ Il servizio cantonale competente contrassegna gli oggetti sequestrati giusta l'articolo 42 capoverso 3 lettera b.

² Stila un elenco dettagliato di tali oggetti e ne consegna una copia al proprietario.

Art. 45 Zone contaminate

¹ L'Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato nell'allegato 1 o 2.

² Esso pubblica le zone contaminate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.

³ Nelle zone contaminate non sono ordinate misure giusta l'articolo 42. Sono salve le misure che l'Ufficio federale può ordinare a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato.

Art. 46 Delimitazione degli oggetti protetti

¹ Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti e stabilire la procedura di delimitazione.

² Per gli oggetti protetti e nei loro immediati dintorni è assicurata la sorveglianza del territorio e sono eseguite misure di lotta adeguate.

Capitolo 6: Aiuti finanziari

Sezione 1: Disposizioni applicabili all'agricoltura e all'orticoltura produttrice

Art. 47 Indennità per danni causati da misure della Confederazione

¹ Per i danni causati all'agricoltura e all'orticoltura produttrice da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza è versata un'indennità in casi di rigore particolari.

² Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 1958¹¹ sulla responsabilità.

³ Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono presentate all'UFAG immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che lo ha causato.

Art. 48 Contributi ai Cantoni

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da questi ultimi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai Comuni per le spese da loro sostenute.

² Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di diffusione di tale organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eradicarlo è, nel caso in questione, ancora alta.

³ Essa non versa contributi ai Cantoni:

- a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi;
- b. su indennità corrisposte per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzate a titolo professionale;
- c. su indennità corrisposte ad aziende dei Cantoni e dei Comuni;
- d. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive emanate dall'Ufficio federale competente giusta l'articolo 42 capoverso 5;
- e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l'eliminazione di vegetali e parti di vegetali contaminati; sono salve
 - le spese per le misure di contenimento che l'Ufficio federale ordina a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato;
 - le spese per le misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate nell'allegato 4 parte B;
 - le spese per le misure di lotta negli oggetti protetti;
- f. se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti perché la persona lesa o l'autore non si sono attenuti alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell'autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza;
- g. se la domanda di indennizzo è presentata oltre un anno dopo l'esecuzione della misura che ha causato il danno.

⁴ I Cantoni allegano alla domanda di contributi i documenti da cui risulta il calcolo delle indennità e la proporzionalità delle misure.

Art. 49 Spese riconosciute

¹ Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:

- a. stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta;
- b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta;
- c. indennità ai proprietari per l'importo eccedente 1500 franchi, a condizione che siano state concesse per:
 1. danni economici risultanti dalla distruzione di vegetali e non si sono potute applicare misure meno dannose;
 2. perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti.

² Le aliquote delle indennità del personale ausiliario sono stabilite nell'ordinanza del 6 dicembre 1994¹² sulle indennità nell'agricoltura.

³ Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 lettera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 4a edizione 2009.

Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste**Art. 50**

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dall'articolo 40 dell'ordinanza del 30 novembre 1992¹³ sulle foreste.

Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione**Art. 51 Competenza dei Dipartimenti federali**

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura produttrice.

² Il DATEC è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate.

³ Il DFE e il DATEC adeguano, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, gli allegati 1-10 al fine di:

- a. impedire l'introduzione o la diffusione di un nuovo organismo nocivo che può costituire un pericolo particolare per i vegetali in Svizzera;
- b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali;
- c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena;

¹² RS 916.013

¹³ RS 921.01

d. tenere conto dell'evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera.

⁴ Nei casi in cui il DFE e il DATEC siano egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1-11 con il consenso del DATEC.

⁵ Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività per l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 52 Competenza degli Uffici federali

¹ L'UFAG è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura produttrice.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste nonché delle piante selvatiche minacciate.

³ L'UFAG decide con il consenso dell'UFAM se:

- a. sono interessati ambedue gli ambiti di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2;
- b. negli ambiti menzionati nel capoverso 1 è stata presentata una domanda per l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi giusta l'articolo 13.

⁴ Esso assicura il coordinamento e i contatti in ambito fitosanitario a livello internazionale.

⁵ L'UFAG e l'UFAM collaborano per assicurare un'esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza.

⁶ Se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli allegati 1 o 2 compaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l'importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per tutta la Svizzera o parte di essa, l'Ufficio federale competente può vietarla e ordinare, per analogia, le misure previste negli articoli 19, 28, 41 e 42 fino alla definitiva valutazione dei danni potenzialmente causati da detti organismi.

Art. 53 Compiti degli Uffici federali

¹ Gli Uffici federali competenti svolgono i compiti seguenti:

- a. determinano le misure di protezione da prendere contro la comparsa e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del Paese e sorvegliano l'esecuzione di tali misure;
- b. registrano le aziende tenute all'omologazione e danno la competenza di rilasciare passaporti delle piante;

- c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di semi e di tuberi-seme, sentiti i servizi incaricati dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di semi e di tuberi-seme e le organizzazioni professionali interessate;
- d. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti la comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale informativo e formano i responsabili;
- e. esercitano l'alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell'ambito della presente ordinanza.

² L'UFAG è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria nei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura produttrice.

³ Se un'azienda produce sia piante agricole sia piante ornamentali o forestali, gli Uffici federali evitano doppi controlli.

Art. 54 Servizio fitosanitario federale

¹ L'UFAG e l'UFAM designano in comune il Servizio fitosanitario federale (SFF). Stabiliscono:

- a. il suo regolamento interno;
- b. le attività che delegano a tale servizio, se non sono fissate nella presente ordinanza.

² Il SFF si compone di collaboratori dell'UFAG e dell'UFAM.

Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.

Art. 56 Servizi cantonali

¹ I servizi cantonali sono competenti per l'esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza diretta degli Uffici federali competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con gli Uffici federali competenti.

² I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti:

- a. informano gli Uffici federali competenti in merito alle notifiche ricevute in virtù dell'articolo 6 e ai risultati della sorveglianza del territorio di cui all'articolo 41;
- b. collaborano all'esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosanitaria di un determinato organismo;
- c. collaborano all'esecuzione delle misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6;
- d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica;

- e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla comparsa e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell'Ufficio federale competente.

Art. 57 Rilevamenti e controlli

¹ Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza, sempreché quest'ultima non disponga altrimenti.

² A tale scopo i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza.

³ I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:

- a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o con organismi contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6;
- b. utilizzano a titolo professionale merci che possono contenere tali organismi.

Art. 58 Altri organi

¹ Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti di loro competenza, elencati di seguito, ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:

- a. Amministrazione federale delle dogane: controlli all'importazione, previa intesa, di cui all'articolo 17;
- b. organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge sull'agricoltura o all'articolo 32 della legge sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 34 e controlli delle aziende di cui all'articolo 37;
- c. servizi cantonali competenti: rilascio dei certificati fitosanitari di cui all'articolo 20.

² Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

³ Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie nello svolgimento dei loro compiti.

Capitolo 8: Procedura di opposizione

Art. 59

Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoversi 1 e 3 può essere mossa opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 60 Diritto previgente, abrogazione

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 28 febbraio 2001¹⁴ sulla protezione dei vegetali;
2. ordinanza del DFE del 12 novembre 2008¹⁵ concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all'interno del Paese.

Art. 61 Diritto vigente: modifiche

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. *Ordinanza del 16 giugno 2006¹⁶ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura*

Art. 2 cpv. 2

Abrogato

Allegato punto 9

9 Ordinanza del ... sulla protezione dei vegetali :

91. Rilascio di un passaporto delle piante	50
9.2 Rilascio di un certificato fitosanitario	50
9.3 Trattamento di una domanda d'importazione	50
9.4 Controllo all'importazione per invio	20-200

2. *Ordinanza del 3 giugno 2005¹⁷ sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente*

Allegato 3 punto 3a

Atti amministrativi giusta l'ordinanza del sulla protezione dei vegetali:

a. Rilascio di un passaporto delle piante	50
b. Rilascio di un certificato fitosanitario	50
c. Trattamento di una domanda d'importazione	50
d. Controllo all'importazione per invio	20-200

¹⁴ RU **2001** 1191

¹⁵ RU **2008** 5869

¹⁶ RS **910.11**

¹⁷ RS **814.014**

Art. 62 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris

Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina

Casanova

Allegato 1
(art. 7, 14 e 45)

Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

Sezione I

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Acleris* spp. (specie non europee)
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Forster)
- 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - (a) Bean golden mosaic virus
 - (b) Cowpea mild mottle virus
 - (c) Lettuce infectious yellows virus
 - (d) Pepper mild tigré virus
 - (e) Squash leaf curl virus
 - (f) Euphorbia mosaic virus
 - (g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa* [Well & Raju]), quali:
 - (a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - (b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - (c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
- 10.0 *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov
- 10.1 *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
- 10.2 *Diabrotica undecimpunctata* howardi Barber
- 10.3 *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4 *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith
11. *Heliothis zea* (Boddie)

- 11.1 *Hirschmanniella* spp., ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh & Allen
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1 *Naupactus leucoloma* Boheman
- 16.2 *Popillia japonica* Newman
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinus* (Eichhoff)
- 19.1 *Rhynchophorus palmarum* (L.)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. *Tephritidae* (specie non europee) quali:
 - (a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - (b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - (c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - (d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - (e) *Dacus ciliatus* Loew
 - (f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
 - (g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - (h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - (i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - (j) *Dacus zonatus* Saund
 - (k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - (l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - (m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
 - (n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - (o) *Rhacochlaena japonica* Ito
 - (p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - (r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - (t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - (u) *Rhagoletis pomonella* (Walsh)
 - (v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - (w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti & Bleve-Zacheo

b. Batteri

1. *Xylella fastidiosa* (Well & Raju)
- 1.1 *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.*
- 1.2 *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith

c. Funghi

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto & Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba & Pouzar
- 7.1 *Leptographium wagneri*
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
- 8.1 *Melampsora medusae* Thümen
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito *et al.*
11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. & Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone & Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1 *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Elm phloem necrosis mycoplasma
2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - (a) Andean potato latent virus
 - (b) Andean potato mottle virus
 - (c) Arracacha virus B, oca strain
 - (d) Potato black ringspot virus
 - (e) Potato spindle tuber viroid

- (f) Potato virus T
- (g) Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ et Yc) e Potato leafroll virus
- 3. Tabacco ringspot virus
- 4. Tomato ringspot virus
- 5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Vitis* L., quali:
 - (a) Blueberry leaf mottle virus
 - (b) Cherry rasp leaf virus (americano)
 - (c) Peach mosaic virus (americano)
 - (d) Peach phony rickettsia
 - (e) Peach rosette mosaic virus
 - (f) Peach rosette mycoplasma
 - (g) Peach X-disease mycoplasma
 - (h) Peach yellows mycoplasma
 - (i) Plum line pattern virus (americano)
 - (j) Raspberry leaf curl virus (americano)
 - (k) Strawberry latent «C» virus
 - (l) Strawberry vein banding virus
 - (m) Strawberry witches' broom mycoplasma (micoplasma delle scope delle streghe della fragola)
 - (n) Virus, ed organismi virus-simili, noneuropei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Vitis* L.
- 6. Virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn., quali:
 - (a) Bean golden mosaic virus
 - (b) Cowpea mild mottle virus
 - (c) Lettuce infectious yellows virus
 - (d) Pepper mild tigré virus
 - (e) Squash leaf curl virus
 - (f) Euphorbia mosaic virus
 - (g) Florida tomato virus

e. Piante parassitarie

- 1. *Arceuthobium* spp. (specie non europee)

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

- 0.1. *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte
- 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
- 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

- 6.1 *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)
- 6.2 *Meloidogyne fallax* Karssen
- 7. *Opogona sacchari* (Bojer)
- 8.a *Rhagoletis completa* Cresson
- 8.b *Rhagoletis indifferens* Curran
- 8.1 *Rhizoeus hibisci* Kawai & Tagaki
- 9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

b. Batteri

...

c. Funghi

- 2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

- 1. Apple proliferation mycoplasma
- 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
- 3. Pear decline mycoplasma

Parte B

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette

Specie

Zona(e) protetta(e)

...

Allegato 2
(art. 7, 14 e 45)

Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci

Sezione I

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera, ma che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
1.1 <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Vegetali destinati alla piantagione, eccetto i vegetali in coltura tissutale e le sementi, il legname e la corteccia di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillet	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Aphelenchoïdes besseyi</i> Christie (*)	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle et al.	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (<i>Coniferales</i>), originari di Paesi non europei
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

	Specie	Oggetto della contaminazione
9.1	<i>Circulifer haematoceps</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9.2	<i>Circulifer tenellus</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
10.	<i>Diaphorina citri</i> Kuway	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e relativi ibridi, e <i>Murraya</i> König, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11.	<i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
12.	<i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di Paesi extraeuropei
13.	<i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.	<i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15.	<i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
16.	<i>Hishomonus phycitis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17.	<i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae</i> , <i>Graminae</i> e <i>Trifolium</i> spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19.	<i>Margarodes</i> , specie non europee, quali: a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
20.	<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
21.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei
21.0	<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
21.1 <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di Paesi non europei
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
23.1 <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultx)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di Paesi non europei
28.1 <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
30. <i>Taxoptera citricida</i> Kirk.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, e <i>Clausena</i> Burm. f., ad eccezione dei frutti e delle sementi
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) In Svizzera, *Aphelenchoides besseyi* Christie non è presente su *Oryza* spp.

b. Batteri

	Specie	Oggetto della contaminazione
1.	<i>Citrus greening bacterium</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle relative sementi
2.	<i>Citrus variegated chlorosis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3.	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mais</i> L.
4.	<i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye et pv. <i>oryzicola</i> (Fang, et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
5.1	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c. Funghi

	Specie	Oggetto della contaminazione
1.	<i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
1.1	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3.	<i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4.	<i>Ceratocystis virens</i> (Davidson) Moreau	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America e del Canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.
5.	<i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6.	<i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
8.	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Vegetali di <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di <i>Citrus reticulata</i> Blanco e <i>Citrus inesi</i> (L) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
12.1 <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.1 <i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow	vegetali di <i>Ulmus</i> L. e <i>Zelkova</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka & Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudo-necrosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, con origine in Paesi extra-europei
5. Virus dell'accartocciamento del ciliegio (*) (Cherry leafroll virus)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Citrus mosaic virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

	Specie	Oggetto della contaminazione
7.	Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7.1	Citrus vein enation woody gall	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
8.	Leprosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9.	Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10.	Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11.	Palm lethal yellowing mycoplasma	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, con origine in Paesi extra-europei
12.	<i>Prunus</i> necrotic ring spot virus (*)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
13.	Satsuma dwarf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
13.1	<i>Sprionoplasma citri</i> Saglio et al.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.	Tatter leaf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15.	Witches' broom (MLO)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
(*)	In Svizzera Cherry leafroll virus non si trova su <i>Rubus</i> L.	
(**)	In Svizzera <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus non si trova su <i>Rubus</i> L.	

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston «Golden Yellow», <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
6.2. <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi fogliacei d' <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>, – i rizomi, – le sementi.
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi fogliacei d' <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>, – i rizomi, – le sementi.

b. Batteri

	Specie	Oggetto della contaminazione
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis <i>et al.</i>	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
2.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione
3.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5.	<i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr & Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>Nectarina</i> (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i> L.
8.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. E <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10.	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

c. Funghi

	Specie	Oggetto della contaminazione
1.	<i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
1.1	<i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Vegetali di <i>Camellia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
4.	<i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) v. Arx	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5.	<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7.	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9.1 <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L, ad eccezione dei frutti e delle sementi
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk & Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Chrysanthemum stunt viroid	Vegetali di <i>Dendranthema</i> [DC.] Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Plum pox virus (Sharka)	Vegetali di <i>Prunus</i> L, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. Potato stolbur mycoplasma	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. Raspberry ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry mild yellow edge virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di <i>Impatiens</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L., <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. Tomato yellow leaf curl virus	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Parte B

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
...		

b. Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	Cantone del VS

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
2. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Tutti i Cantoni, ad eccezione di TI e Val Mesolcina (Cantone dei Grigioni)

Allegato 3
(art. 4, 7, 12, 13 e 61)

Parte A

Merci di cui è vietata l'importazione

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Tutti i Paesi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1 Vegetali di <i>Photinia</i> Lindl. esclusi <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea
9.2 Vegetali di <i>Cotoneaster</i> Ehrh. e <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Tutti i Paesi
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Stati terzi, Lituania e delle zone o dei luoghi di produzione della Polonia diversi da quelli ritenuti indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival che sono stati stabiliti in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato 3 parte A punto 10	Stati terzi e Lituania

Descrizione	Paese d'origine
12. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui all'allegato 3 parte A punti 10 e 11	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato 4 parte A sezione I, Lituania e Stati terzi, ad eccezione di – Israele, Marocco, Tunisia e Turchia, – Paesi dell'Europa continentale riconosciuti indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis <i>et al.</i> oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute dall'UFAG per la lotta contro tale organismo
13. Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 o 12	Paesi ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei
14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus (comprese torba o corteccia), ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da torba	Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi che non appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Libia, di Malta, del Marocco e della Tunisia
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti	Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati membri dell'Unione europea
16. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi	Stati terzi
17. Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Algeria, Marocco
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9, Paesi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli stati continentali degli Stati Uniti d'America.
19. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. Ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei

Parte B

Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di – Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. da parte dell'UFAG - o – zone diverse dalle zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG - o – zone di Stati membri dell'Unione europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente: – zone protette per quanto concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. - o – «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo di tempo appropriato ad un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti vegetali possono essere introdotti nelle zone protette da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dei Paesi membri della Comunità europea.	Cantone del VS

Allegato 4
(art. 8-9, 11, 14, 25, 34-35 e 48)

Parte A

Esigenze particolari per l'importazione e la commercializzazione di merci

Sezione I

Merci di origine estera provenienti da Stati terzi

Merci	Esigenze particolari
1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), escluso quello di <i>Thuja</i> L., ad eccezione del: – legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, – legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente. 1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), escluso quello di <i>Thuja</i> L., in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada,	Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza,

Merci	Esigenze particolari
Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	oppure b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m ³) e del tempo d'esposizione (ore).
1.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di <i>Thuja</i> L., ad eccezione del: – legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è privo di corteccia, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m ³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.4 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di <i>Thuja</i> L. in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan	Constatazione ufficiale che il legname: a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo

Merci	Esigenze particolari
e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza,
1.5 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione del: – legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: – <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), – <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee), – <i>Scolytidae</i> (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, sotto la rubrica «origine», oppure b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure e) è stato sottoposto a una adeguata fumigazio-

Merci	Esigenze particolari
1.6 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione del: – legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi terzi diversi da: – Russia, Kazakistan e Turchia, – Paesi europei, – Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	ne secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure f) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). Constatazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente

Merci	Esigenze particolari
1.7 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (<i>Coniferales</i>) originario di: – Russia, Kazakistan e Turchia, – Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza. Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: – <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), – <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee), – <i>Scolytidae</i> (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, sotto la rubrica «origine», oppure b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza.
2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori.	Il materiale da imballaggio in legno deve: – essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm² di superficie, e – essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato 1 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato 2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli

Merci	Esigenze particolari
	orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.
2.1 Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname: – destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, e – in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
2.2 Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.
2.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., a eccezione del legname in forma di: – piccole placche, ottenute completamente o in parte da detti alberi, – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda.
2.4 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya</i>	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

Merci	Esigenze particolari
<i>rhoifolia</i> Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA	oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
2.5 Corteccia, separata dal tronco, di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall' <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
3. Legname di <i>Quercus</i> L., ad eccezione del legname in forma di: – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, – fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottoia, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistono prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli Stati Uniti d'America.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
5. Legname di <i>Platanus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia.	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
6. Legname di <i>Populus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del	Constatazione ufficiale che il legname: – è scortecciato oppure – è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel

Merci	Esigenze particolari
continente americano.	corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
7.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: – <i>Acer saccharum</i> Marsh, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada, – <i>Platanus</i> L., originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia, – <i>Populus</i> L., originario del continente americano.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza.
7.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus</i> L. originario degli Stati Uniti d'America.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure b) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conforme-

Merci	Esigenze particolari
7.3 Corteccia separata dal tronco di conifere (<i>Coniferales</i>), originaria di Paesi non europei.	mente all'articolo 8 della presente ordinanza. Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è stata sottoposta a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure b) è stata sottoposta a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di
8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori.	56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza. Il legname deve: – essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm² di superficie, – essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato 1 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli <i>Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali</i> e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato 2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.
8.1 Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).
8.2 Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di Paesi non europei	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 8.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).

Merci	Esigenze particolari
9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.01 Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1 Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei	Ferre restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.2 Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.3 Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza nella rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originari di un luogo di produzione che

Merci	Esigenze particolari
	il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.
11.4 Vegetali di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., destinati alla piantagione, eccetto le sementi e i vegetali in coltura tissutale, originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA	Constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione della piante ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza dell'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire nel corso delle due ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.
12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia.	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1 Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di Paesi terzi	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2 Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi d'America	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, eccetto le sementi, con origine in Paesi dell'America settentrionale	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema

Merci	Esigenze particolari
15. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei	dell'olmo (<i>Elm phlœm necrosis mycoplasm</i>) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e parte B punto 1, constatazione ufficiale: – che i vegetali sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure – che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, e che nessun sintomo di <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di <i>Prunus</i> L., originari di Paesi non europei	Constatazione ufficiale: – che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure – che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure – che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da <i>Monilinia spp.</i>
16.1 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
16.2 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2; oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e menzionata sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordinanza; oppure c) — che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vici-

Merci	Esigenze particolari
16.3 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	nanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), e che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, menzionato sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, e che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure — che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette. Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, e menzionata sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.4 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus aurantium</i> L.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i>

Merci	Esigenze particolari
16.5 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di Tephritidae (specie non europee)	Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), e menzionata sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo. Ferre restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo

Merci	Esigenze particolari
17. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione svizzera. Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punto 15, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>, oppure b) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG, oppure c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>
18. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Ferme restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 16 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel <i>et al.</i> e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, oppure b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel <i>et al.</i> e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.
19.1 Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. <i>et Ev.</i>	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. <i>et Ev.</i> è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo

Merci	Esigenze particolari
19.2 Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi sui generi di cui trattasi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: – per <i>Fragaria</i> L.: – <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King; – per <i>Malus</i> Mill.: – <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.; – per <i>Prunus</i> L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, – <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye; – per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.; – per <i>Pyrus</i> L.: – <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.; – per <i>Rubus</i> L.: – Arabis mosaic virus – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ring spot virus – Tomato black ring virus; – per tutte le specie: - altri virus ed organismi virus-simili, non europei	completo. Ferme festando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
20. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasma	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare

Merci	Esigenze particolari
21.1 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Strawberry latent «C» virus – Strawberry vein banding virus – Micoplasma delle scope delle streghe della fragola (Strawberry witches' broom mycoplasma)	un'infezione da Pear decline mycoplasma. Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 19.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi
21.2 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente

Merci	Esigenze particolari
22.1 Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su <i>Malus</i> Mill. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Cherry rasp leaf virus (American), – Tomato ringspot virus	indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e d'<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling). Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
22.2 Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasma	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materia-

Merci	Esigenze particolari
23.1 Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus: – <i>Prunus amygdalus</i> Batsch – <i>Prunus armeniaca</i> L. – <i>Prunus blireiana</i> André – <i>Prunus brigantina</i> Vill. – <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. – <i>Prunus cistena</i> Hansen – <i>Prunus curdica</i> Fenzl. & Fritsch. – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L. – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid. – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi – <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. – <i>Prunus holoserica</i> Batal. – <i>Prunus hortulana</i> Bailey – <i>Prunus japonica</i> Thunb. – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne – <i>Prunus maritima</i> Marsh. – <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. – <i>Prunus nigra</i> Ait. – <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch – <i>Prunus salicina</i> L. – <i>Prunus sibirica</i> L. – <i>Prunus simonii</i> Carr. – <i>Prunus spinosa</i> L. – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. – <i>Prunus triloba</i> Lindl. – altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus	li conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 19.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tale prova b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.
23.2 Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione: a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:

Merci	Esigenze particolari
organismi nocivi particolarmente pericolosi su <i>Prunus</i> L. b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, c) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, di cui sopra sono i seguenti: – per il caso di cui alla lettera a): – Tomato ringspot virus – per il caso di cui alla lettera b): – Cherry rasp leaf virus (americano), – Peach mosaic virus (americano), – Peach phony rickettsia – Peach rosette mycoplasma – Peach yellows mycoplasma – Plum line pattern virus (americano), – Peach X-disease mycoplasma – per il caso di cui alla lettera c): – Little cherry pathogen	a) che i vegetali: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equi-valenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
24. Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione: a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, su <i>Rubus</i> L. b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – per il caso di cui alla lettera a): – Tomato ringspot virus – Black raspberry latent virus – Cherry leafroll virus – Prunus necrotic ringspot virus – per il caso di cui alla lettera b): – Raspberry leaf curl virus (americano),	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 19.2, a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, b) constatazione ufficiale: aa) che i vegetali – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli orga-

Merci	Esigenze particolari
– Cherry rasp leaf virus (americano)	nismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
25.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall'UFAG per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival
25.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Fermi restando le disposizioni di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I 25.1, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da <i>Clavi bacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall'UFAG per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
25.3 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid	Fermi restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.
25.4 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	Fermi restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, e

Merci	Esigenze particolari
25.4.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., non destinati alla piantagione	a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure nelle zone nelle quali è nota la presenza di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall'UFAG inteso a eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, e b) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen: – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base a un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure – che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith.
25.4.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione

Merci	Esigenze particolari
	ufficiale che: a) i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny, oppure b) i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
25.5 Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasma	Ferre restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11, 12 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.6 Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e delle sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid	Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.7 Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith)	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith oppure b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> Hübner o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
27.2 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. et <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., ad eccezione delle sementi	Ferre restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 27.1, constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Spodoptera eridiana</i>

Merci	Esigenze particolari
28. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee: – provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di <i>Puccinia horiana</i> Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui b immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure, – sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.
28.1 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>, oppure b) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem</i>

Merci	Esigenze particolari
	necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami.
29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr e Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.
30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylerichus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
31. Vegetali di <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus: a) nei quali non sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici
b) nei quali sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus	constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.

Merci	Esigenze particolari
32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, diversi da: – bulbi, – corni, – vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>, – rizomi, – sementi, – tubercoli, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato.
32.2 Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: – sono originari di un Paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure – immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: – bulbi, – corni, – vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>, – rizomi,	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza</i>

Merci	Esigenze particolari
– sementi, – tubercoli	<i>huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite mensilmente almeno nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).
33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) o <i>Linomyza sativae</i> è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di un'ispezione ufficiale eseguita prima del raccolto, oppure b) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi. Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o costituiti in parte di qualsiasi sostanza inorganica solida, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali e originari di: – Turchia – Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina, – Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia	Constatazione ufficiale: a) il terreno di coltura, al momento della piantagione: – non conteneva terra e materia inorganiche, oppure – era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto a idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi, nocivi, oppure – era stato sottoposto a idoneo trattamento atto a eliminare gli organismi nocivi, e che

Merci	Esigenze particolari
	b) dopo la piantagione: – sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure – nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a).
35.1 Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
35.2 Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 35.1, constatazione ufficiale: a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: – bulbi, – cormi, – rizomi, – sementi, – tubercoli	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione

Merci	Esigenze particolari
	hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato.
36.2 Fiori recisi della famiglia <i>Orchidaceae</i> , frutti di <i>Momordica</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti: – sono originari di un Paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure – immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny.
37. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, con origine in Paesi extra-europei	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne dal Palm lethal yellowing mycoplasma e dal Cadang-Cadang viroid e tali organismi non sono stati osservati né nel luogo di produzione né nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasma e Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, sono stati estirpati dal luogo di produzione i vegetali che giustificano il sospetto di introduzione di questi agenti patogeni e i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento inteso a eradicare il <i>Myndus crudus</i> Van Duzee, c) le colture tissutali derivano da materiale che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).
37.1 Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, e i requisiti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), oppure b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall'organizzazio-

Merci	Esigenze particolari
	ne nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e – in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.
38.1 Vegetali di <i>Camellia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn, oppure b) che nessun sintomo di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore.
38.2 Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o del Brasile	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, – sono cresciuti in vivaio, – sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione

Merci	Esigenze particolari
41. Vegetali annuali e biennali, eccetto <i>Gramineae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie. Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Bz., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L., <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	Ferme restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): - aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):

Merci	Esigenze particolari
	– sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, – sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione», – sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, a intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali, – sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati, – sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi, – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: – scossi e sciacquati in acqua pulita

Merci	Esigenze particolari
	per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure – sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfestazione»; bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della partita.
44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne <i>Dianthus</i> L.), Compositae (tranne <i>Dendranthema</i> [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae und Rosaceae (tranne <i>Fragaria</i> L.), originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali di <i>Ficus</i> L. e d'<i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di Paesi non europei	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di

Merci	Esigenze particolari
	cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione, oppure c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, alla voce «Dichiarazione supplementare» va specificato il trattamento applicato.
45.2 Fiori recisi di <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L. e ortaggi a foglia di <i>Ocimum</i> L., originari di Paesi non europei	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: – sono originari di un Paese indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), oppure – immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee).
45.3 Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn b) dove è nota la presenza	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6 e 25.7, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali; constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf

Merci	Esigenze particolari
di <i>Bemisia tabaci</i> Genn	curl virus è stato osservato sui vegetali e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di Paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – altri virus trasmessi da <i>Bemisia tabaci</i> Genn.; a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi b) dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3, constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo; constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure b) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. E da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure c) che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
47. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni, oppure

Merci	Esigenze particolari
48. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni. Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato dall'UFAG e a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.
49.2 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 49.1, constatazione ufficiale: a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, b) – che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure – che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure

Merci	Esigenze particolari
	– che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %, c) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.
53. Sementi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell'Africa del Sud, e degli Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra.
54. Semi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell'Africa del Sud, e degli Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	Constatazione ufficiale: a) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra, oppure b) che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove.

Sezione II

Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri dell'Unione europea

Merci	Esigenze particolari
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter, oppure b) constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
3.1 Legname e cortecce isolate di conifere (<i>Coniferales</i>), escluse quelle di <i>Thuja</i> L., ad eccezione del legname in forma di: – piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, – casse, cassette o fusti per imballaggio, – palette, palette a cassa o altre palette di carico, – paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006 ¹⁸ , modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE ¹⁹ , che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	Constatazione ufficiale che il legname o le cortecce isolate sono stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.
3.2 Legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione della <i>Thuja</i> L., in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, origina-	Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.

¹⁸ GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34-38

¹⁹ GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29-32

Merci	Esigenze particolari
rio delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006²⁰, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE²¹, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	
3.3 Legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione della <i>Thuja</i> L., in forma di paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006²⁰, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE²¹, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	Il legname deve: – essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato 1 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli <i>Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali</i> e – essere contrassegnato, ai sensi dell'allegato 2, dal sopra menzionato marchio della norma internazionale FAO.
3.4 Legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione della <i>Thuja</i> L., in forma di casse, cassette, ad esclusione delle cassette fabbricate interamente in legno e con uno spessore pari o inferiore ai 6 mm, gabbie, fusti ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico e spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di oggetti vari, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006²⁰, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE²¹, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et</i>	Il legname deve: – essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato 1 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli <i>Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali</i>, e – essere contrassegnato, ai sensi dell'allegato 2, dal sopra menzionato marchio della norma internazionale FAO.

²⁰ GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34-38

²¹ GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29-32

Merci	Esigenze particolari
<i>al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	
4. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia pini</i> Funk & Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
5.1 Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006²², modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE²³, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 4 e 5, constatazione ufficiale: – che i vegetali sono stati sottoposti a un controllo ufficiale e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, – che nessun sintomo del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
7. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. E <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter, oppure b) che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

²² GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34-38

²³ GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29-32

Merci	Esigenze particolari
9. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 parte B punto 21 oppure b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.
10. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, <i>Citrus vein natio woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e <i>Citrus vein enation woody gali</i>, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e <i>Citrus vein enation woody gall</i>, oppure c) che i vegetali: – sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus vein natio woody gali</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti, e risultati, all'atto di tali prove, esenti almeno da <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo, – sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, <i>Citrus vein enation woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Merci	Esigenze particolari
11. Vegetali di <i>Araceae</i> , di <i>Marantaceae</i> , di <i>Musaceae</i> , di <i>Persea</i> spp. e di <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Constatazione ufficiale: a) che nessuna contaminazione da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne e sono risultate indenni da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.
12. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. und <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi determinati sono – per <i>Fragaria</i> L.: – <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King; – per <i>Prunus</i> L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, – <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye; – per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>; – per <i>Rubus</i> L.: – Arabis mosaic virus, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Tomato black ring virus	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, oppure b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasma, oppure b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.

Merci	Esigenze particolari
14. Vegetali di <i>Fragaria L.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15. Vegetali di <i>Malus Mill.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 9, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, - bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Merci	Esigenze particolari
16. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi: – <i>Prunus amygdalus</i> Batsch – <i>Prunus armeniaca</i> L. – <i>Prunus blireiana</i> André – <i>Prunus brigantina</i> Vill. – <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. – <i>Prunus cistena</i> Hansen – <i>Prunus curdica</i> Fenzl. Et Fritsch. – <i>Prunus domestica</i> ssp. domestica L. – <i>Prunus domestica</i> ssp. insititia (L.) C.K. Schneid – <i>Prunus domestica</i> ssp. italica (Borkh.) Hegi. – <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. – <i>Prunus holoserica</i> Batal. – <i>Prunus hortulana</i> Bailey – <i>Prunus japonica</i> Thunb. – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne – <i>Prunus maritima</i> Marsh. – <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. – <i>Prunus nigra</i> Ait. – <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch – <i>Prunus salicina</i> L. – <i>Prunus sibirica</i> L. – <i>Prunus simonii</i> Carr. – <i>Prunus spinosa</i> L. – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. – <i>Prunus triloba</i> Lindl. – altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.
17. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Flavescence dorée e di <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i> è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

Merci	Esigenze particolari
18.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione.	Costatazione ufficiale: a) che sono state osservate le disposizioni dell'UFAG per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, e b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, o che le disposizioni dell'UFAG relative alla lotta contro tale organismo sono state osservate, e c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens et <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, e d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure - bb) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso a eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, e e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure - nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen: – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, in base a un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

Merci	Esigenze particolari
	– che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998²⁴ sulle sementi e i tuberi-seme, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
18.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi: – appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi) – sono stati prodotti in Svizzera, e – provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi particolarmente pericolosi. b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): - aa) sono sorvegliati dall'UFAG e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale Ufficio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; - bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di tali organismi nocivi;

²⁴ RS 916.151.1

Merci	Esigenze particolari
18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	- cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale, – mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, – mediante esame condotto secondo metodi adeguati; – nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B (oca strain) – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – virus della patata A, M, S, V, X und Y (compresi Y^o, Yⁿ e Y^c) e Potato leaf roll virus – <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, – <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith – nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa)–cc); - dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che hanno causato tali sintomi. c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi. d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG. Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.

Merci	Esigenze particolari
18.5 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4	Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, e che a) le disposizioni dell'UFAG relative alla lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché, b) se del caso, le disposizioni dell'UFAG relative alla lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> sono rispettate.
18.6 Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.4 o 18.5	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.2 e 18.3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
18.7 Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., e <i>Solanum melongena</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.6, se del caso, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.1 Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un

Merci	Esigenze particolari
	luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine, e – in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.
20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale che: a) nessun indizio di <i>Helicoverpa armigera</i> Hübner o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
21.1 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivellatisi, all'atto di prove virologiche, indenni da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura; b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: – ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure

Merci	Esigenze particolari
	– la partita è stata sottoposta a idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings; c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
21.2 Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv.<i>Dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra. Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsace</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
22. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interressato alla produzione professionale di fiori recisi	
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: – bulbi, – corni, – vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i>, – rizomi, – sementi, – tuberi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).

Merci	Esigenze particolari
24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
26.1 Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.6 e 23, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato Yellow Leaf Curl Virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn., oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. All'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.

Merci	Esigenze particolari
27. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente riconosciuto dall'UFAG, e: a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>, o <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi summenzionati, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi.
28.1 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.
28.2 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 28.1, constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure b) aa) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> né nell'azienda né nelle immediate vicinanze, e che: – la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure – al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure – il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme applicabili alle sementi soggette alla certificazione, non supera, in peso, lo 0,1 %,

Merci	Esigenze particolari
	bb) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
	cc) che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
29. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1 Fruits Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine.

Parte B

Esigenze particolari per l'introduzione e la commercializzazione di merci in alcune zone protette

Merce	Esigenze particolari	Zona(e) protetta(e)
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle semenze,		Cantone del VS
a) di origine svizzera	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte B punto 1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, in un	

campo:

- aa) situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono state sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato stabilito al più tardi prima dell'inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata della cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale,
- bb) ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell'inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, per la coltura di vegetali, conformemente alle condizioni indicate nel presente punto, e
- cc) che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:
- due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto ad ottobre;
 - e
 - una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto ed ottobre,
 - e
- dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.

b) di origine estera	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18 e parte B punto 1,	
– Stati membri dell'Unione europea	constatazione ufficiale: – che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. oppure – che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona tampone» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono state sottoposte da una data opportuna ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dai vegetali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati ad essere introdotti nelle zone protette per ciò che concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. da Paesi membri della Comunità europea;	
– altri Paesi	a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come esenti da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. oppure b) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG	
21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Deve essere fornita la prova documentata che gli alveari: a) sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., oppure b) sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò che concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. in un Paese membro dell'Unione europea, oppure c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,	Cantone del VS

	oppure	
	d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.	
32. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 15 e all'allegato 4 parte A sezione II punto 17, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente, oppure b) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione all'interno di una zona istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente, oppure c) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in una zona protetta elencata nella colonna di destra o in una zona protetta riconosciuta dalla Comunità europea nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata), oppure d) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione: – nel quale, dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e – sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO oppure – i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.	Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone di TI e della Valle Mesolcina (Cantone di GR)

Allegato 5
(art. 2, 8-10, 15, 25, 29 e 32)

Parte A

Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione

Sezione I

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante

1. Vegetali e prodotti vegetali
- 1.0 Vegetali di *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. e *Tsuga* Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006²⁵, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE²⁶, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.
 - 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus lauro-cerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
 - 1.2 Vegetali di *Beta vulgaris* L., *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
 - 1.3 Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. e *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
 - 1.4 Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi e di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
 - 1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
 - 1.6 Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
 - 1.7 Legname, che:
 - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

²⁵ GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34-38

²⁶ GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29-32

- e
b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni:

	Codice NC	Descrizione
	4401.10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
	4401.22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex	4401.30 00	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
	4403.10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex	4403.99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [<i>Quercus</i> spp.] o faggio [<i>Fagus</i> spp.]), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex	4404.20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex	4407.99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [<i>Quercus</i> spp.] o faggio [<i>Fagus</i> spp.]), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

- 1.8 Legname e cortecce isolate di conifere (*Coniferales*), escluse quelle di *Thuja* L., originari delle zone delimitate del Portogallo²⁷ conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006²⁸, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE²⁹, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.
2. Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

²⁷ Nel caso del legname da imballaggio ai sensi dell'allegato 4, parte A, sezione II, punti 3.3 e 3.4, il contrassegno di cui all'allegato 2 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 [*Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali* (ISPM n. 15)] sostituisce il passaporto delle piante.

²⁸ GU L 52 del 23.02. 2006, pagg. 34-38

²⁹ GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29-32

- 2.1 Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 5 parte A sezione I punto 1.8, vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle *Gramineae*, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
- 2.2 Vegetali di *Solanaceae*, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla piantagione, escluse le sementi.
- 2.3 Vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. et *Strelitziaceae*, con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato.
- 2.3.1 Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
- 2.4 – Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L. destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L. destinati alla piantagione.
– Sementi di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L. e *Phaseolus* L.
3. Bulbi e rizomi bulbosi di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston «Golden Yellow», *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. et *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss et *Tulipa* L. destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all'atto dell'introduzione o della commercializzazione in tale zona

Fatte salve la merce di cui alla sezione I della presente parte e dell'allegato 3 parti A e B

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci
- 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
- 1.4 Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

Parte B**Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione****Sezione I****Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera**

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di *crucifere*, *graminacee*, *Trifolium* spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, i generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'Africa del Sud, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mays* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:
 - *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* L'Hérit ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di *Orchidaceae*,
 - conifere (*Coniferales*),
 - *Acer saccharum* Marsh., originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ,
 - *Prunus* L. originarie di Paesi extraeuropei,
 - Fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di Paesi extraeuropei,
 - ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L.
3. Frutti di:
 - *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi, *Momordica* L. e *Solanum melongena* L.
 - *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Syzygium* Gaertn. et *Vaccinium* L., originari di Paesi extraeuropei.
4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
 - conifere (*Coniferales*) originarie di Paesi extraeuropei
 - *Acer saccharum* Marsh., *Populus* L. e *Quercus* L., esclusa la specie *Quercus suber* L.
 - *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. originarie del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di

Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

6. Legname che:

- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 2:
- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416.00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
 - *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia,
 - *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,
 - *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada,
 - Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,
 - *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originarie del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA,

e

- b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni:

	Codice NC	Descrizione
	4401.10 00	Legno da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
	4401.21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
	4401.22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex	4401.30 00	Segatura
ex	4401.30 00	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
	4403.10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex	4403.20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

	4403.91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex	4403.99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [<i>Quercus</i> spp.] o faggio [<i>Fagus</i> spp.]), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex	4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
	4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
	4407.10	Legno di conifere (<i>Coniferales</i>) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	4407.91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex	4407.93	Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	4407.95	Legname di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex	4407.99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
	4416.00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
	9406.00 10	Costruzioni prefabbricate di legno

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
- b) Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a) oppure costituito interamente o parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari:

- della Turchia,
 - della Bielorussia, della Georgia, della Moldavia, della Russia e dell'Ucraina,
 - di Paesi extraeuropei ad eccezione dell'Algeria, dell'Egitto, di Israele, della Libia del Marocco e della Tunisia.
8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'Africa del Sud, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America.

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette

Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci di cui alla sezione I.

3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

Allegato 6
(art. 9)

Certificato fitosanitario (modello)

(conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		2 Certificato fitosanitario n.	
3 Nome e indirizzo del destinatario		4 Organismo per la protezione dei vegetali di all'(agli) organismo(i) di protezione dei vegetali di	
		5 Luogo di origine	
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)			
7 Punto di entrata dichiarato			
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, nome botanico dei vegetali		9 Quantitativo dichiarato	
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato: – sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e – sono considerati esenti da organismi soggetti a quarantena specificati dalla parte contraente importatrice, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative gli organismi regolamentati non soggetti a quarantena. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci regolamentate sono considerati praticamente esenti da altri organismi nocivi.			
11 Altre dichiarazioni			
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE		18 Luogo del rilascio	
12 Data	13 Trattamento	Data Nome dell'organo di controllo (Firma) (Timbro) dell'organismo)	
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo)			
15 Durata e temperatura	16 Concentrazione		
17 Altre informazioni			

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.

Allegato 7
(art. 10)

Certificato fitosanitario di riesportazione (modello)

(conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		2 Certificato fitosanitario di riesportazione n.	
3 Nome e indirizzo del destinatario		4 Organismo per la protezione dei vegetali di all'(agli) organismo(i) fitosanitario(i)	
		5 Luogo di origine	
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)			
7 Punto di entrata dichiarato			
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, nome botanico dei vegetali		9 Quantità dichiarata	
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato sono stati importati in (Parte contraente di riesportazione) da (Parte contraente di origine) sulla scorta del certificato sanitario n. – di cui (*) l'originale ☐ la copia certificata conforme ☐ è allegato/a al presente certificato; – che (*) sono imballati ☐ reimballati ☐ in contenitori originali ☐ (*) nuovi ☐ e – che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale ☐ e di ulteriori controlli ☐ sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in (Parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta al rischio di contaminazione o di infezione. (*) contrassegnare l'apposita casella			
11 Altre dichiarazioni			
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE 12 Data 13 Trattamento 14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) 15 Durata e temperatura 16 Concentrazione 17 Altre informazioni		18 Luogo del rilascio Data Nome dell'organo di controllo (Firma) (Timbro dell'organismo)	

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al Servizio fitosanitario federale o ai suoi funzionari o rappresentanti.

Allegato 8
(art. 8, 25 e 36)

Passaporto delle piante

Indicazioni necessarie

1. «Passaporto delle piante svizzero» o «Passaporto delle piante CE»
2. «CH» o codice di un Paese membro dell'Unione europea
3. Nome o codice dell'organismo ufficiale responsabile
4. Numero di registrazione della ditta
5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale
6. Nome botanico
7. Quantità
8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è autorizzata
9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il numero del produttore o dell'importatore originariamente registrato
10. Per le merci provenienti da Stati terzi,
il nome del Paese d'origine o del Paese di provenienza

Allegato 9
(art. 9, 21 e 37-39)

Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato

(secondo lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO³⁰)

1 Trattamento

- 1.1 Perché possano essere marchiati in conformità al numero 2, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti ad un trattamento termico.
- 1.2 Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno venga mantenuta a 56° C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).
- 1.3 La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve:
 - a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65° C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento;
 - b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.

2 Marchiatura

- 2.1 La marchiatura deve riportare i seguenti dati:
 - a. logo IPPC;
 - b. numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese);
 - c. menzione HT (heat treatment);
- 2.2 Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.
- 2.3 Non deve contenere i colori rosso ed arancione.

³⁰ ISPM No. 15 - Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Linee guida per la regolamentazione dei materiali da imballaggio in legno nel commercio internazionale), cfr. www.ippc.int

2.4 Forme delle marchiature:

Marchiatura più utilizzata in Svizzera:

	CH - 000 HT
---	--------------------------------------

Altre opzioni :

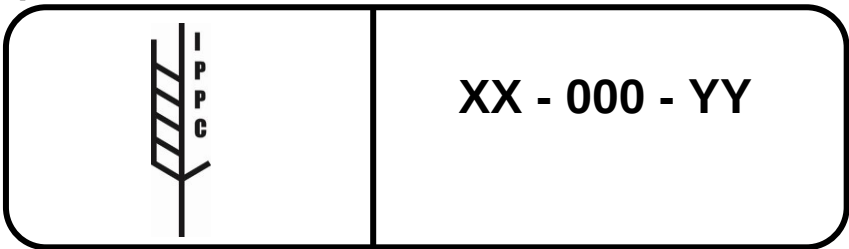
Opzione 1 :

	XX - 000 YY
---	--------------------------------------

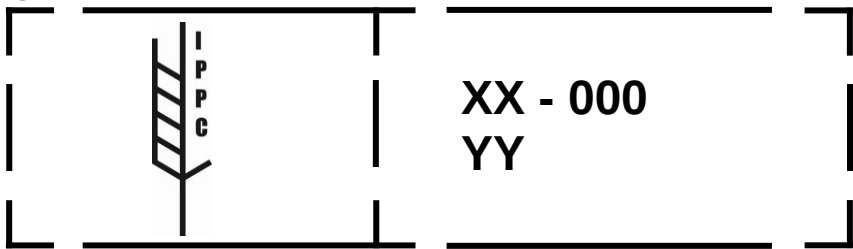
Opzione 2 :

	XX - 000 YY
---	---

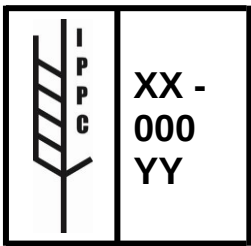
Opzione 3 :



Opzione 4:



Opzione 5 :



Opzione 6 :



Allegato 10
(art. 2)

Alberi e arbusti forestali

Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:

	Designazione botanica	Designazione italiana
Conifere	<i>Abies</i>	abete
	<i>Larix</i>	larice
	<i>Picea</i>	abete rosso, peccia
	<i>Pinus</i>	pino
	<i>Pseudotsuga</i>	abete di Douglas
	<i>Taxus</i>	tasso
Latifoglie	<i>Acer</i>	acero
	<i>Alnus</i>	alno, ontano
	<i>Betula</i>	betulla
	<i>Carpinus</i>	carpino
	<i>Castanea</i>	castagno
	<i>Fagus</i>	faggio
	<i>Fraxinus</i>	frassino
	<i>Ostrya</i>	carpino nero
	<i>Populus</i>	pioppo
	<i>Quercus</i>	quercia
	<i>Robinia</i>	robinia
	<i>Salix</i>	salice
	<i>Sorbus</i>	sorbo
	<i>Tilia</i>	tiglio
	<i>Ulmus</i>	olmo

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempreché siano piantati nella foresta:

	Designazione botanica	Designazione italiana
	<i>Juglans regia</i>	noce reale
	<i>Juglans nigra</i>	noce nero
	<i>Prunus</i>	ciliegio

Allegato 11
(art. 3)

Zone riconosciute in Svizzera come «zone protette», nei confronti dei rispettivi organismi nocivi

Tipo	Organismi nocivi	Zona protetta
...		
2. b) Batteri	<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Cantone del VS
...		
4. d) Virus ed organismi patogeni virus-simili	Grapevine flavescence dorée MLO	Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone di TI e della Valle Mesolcina (Cantone di GR)